



**Mario Tedeschi**

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza  
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II)

### **Le minoranze religiose tra autonomia e immobilismo del legislatore \***

Nel ringraziare il direttivo dell'Associazione, della quale sono stato uno dei fondatori, per il cortese invito, non privo di coraggio, mi sia consentito ricordare con nostalgia il suo primo presidente, prof. Luigi De Luca, il cui tratto e la cui intelligenza e competenza non sono facilmente eguagliabili. Debbo rilevare altresì che il tema affidato alla mia attenzione e a quella del prof. Ferrari, può prestarsi, così come formulato, a una lettura classica non particolarmente in linea con l'argomento generale del Convegno, che riguarda la laicità e la dimensione pubblica del fattore religioso, e nemmeno attuale, anche alla luce della negoziazione bilaterale aperta instauratasi dopo il 1984 che, fortunatamente, è stata trattata dai professori Colaianni e Dalla Torre.

Cosa non mi piace di questo titolo? Innanzi tutto l'inciso "minoranze religiose", che presuppone una maggioranza diversamente riguardata, come di fatto è; in secondo luogo, il riferimento al concetto di autonomia in una dimensione pubblica, dal momento che per me l'autonomia nasce come concetto privatistico, come insegnavano Pugliatti e Cesarini Sforza, e come autonomia negoziale<sup>1</sup>; in terzo luogo il riferimento, del tutto prevedibile, dopo una prima fase di intese, all'immobilismo del legislatore, che non è un'entità astratta, con caratteri sacrali o rituali, per cui saggiamente centellina i propri interventi, quasi fosse un moderno Solone, ma una realtà concreta. Al Parlamento, invero, è stata sottratta la materia ecclesiastica, non c'è, come in passato, alcun Ministero che si occupi degli affari di culto e della politica ecclesiastica - quello dell'Interno interviene su questioni

---

\* Testo della relazione tenuta al Convegno nazionale di studio (organizzato dall'A.D.E.C. e tenutosi a Bari il 17-18 settembre 2009) sul tema *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, destinata ad essere pubblicata negli atti del Convegno.

<sup>1</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in *Dir. eccl.*, 1984, I, p. 533 ss., e in *Scritti di diritto ecclesiastico*, 2<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 1994, p. 179 ss.



prevalentemente amministrative - e questa è stata demandata alla Presidenza del Consiglio, in perfetta linea con le attuali tendenze che ne prevedono un rafforzamento - le intese, com'è noto, sono state sottoscritte da Commissioni nominate dall'esecutivo e dalle confessioni - sottraendole, almeno in una prima fase, al dibattito parlamentare, così come a suo tempo era stato fatto con l'Accordo di modificazione del 1984, votato dal Parlamento senza che se ne conoscesse il testo definitivo (basti vedere al riguardo il discorso alla Camera di Luciano Guerzoni<sup>2</sup>).

A tal punto la mia relazione potrebbe considerarsi conclusa o meglio preclusa. Ma il rispetto che porto ai miei colleghi - non sempre ricambiato - mi induce a proseguire, nel tentativo di dare un mio personale contributo a una tematica che, diversamente impostata, potrebbe ancora considerarsi centrale.

Pugliatti ci avverte della confusione che può derivare dalla mancanza di un'analisi semantica dei termini "autonomia" e "privata", e della difficoltà di una trattazione unitaria. Il Maestro legava il concetto di autonomia alla categoria kantiana della volontà e al rapporto tra autorità e libertà, entro i confini del lecito, come esercizio del diritto soggettivo, nei confronti degli altri soggetti o di collettività più o meno rigidamente organizzate, aperte o chiuse come le confessioni, e, infine, nei confronti dello Stato. L'autonomia sarebbe la

"potestà di darsi un ordinamento", "quale espressione immediata, necessaria e insopprimibile di ogni comunità di privati, che si pone come ordinamento originario e preesistente rispetto a ogni altro, che presenti un qualsiasi tipo o grado di organizzazione",

anche verso lo Stato, rispetto al quale la comunità dei privati resterebbe per l'appunto autonoma. Il riconoscimento, per far penetrare tale ordinamento di privati in quello dello Stato, avrebbe un carattere meramente formale e qualificante. Solo storicamente, infatti, lo Stato ha assunto una posizione preminente rispetto alla pluralità degli ordinamenti; da un punto di vista teorico, però, l'ordinamento statale è fondato sulla volontà dei privati. Così l'autonomia negoziale che è atto di volontà dell'autonomia privata, necessita della volontà del singolo, come nel matrimonio ove "spetta a ciascuno dei contraenti la determinazione del soggetto col quale intende contrarre matrimonio". Il negozio giuridico - che si basa sulla volontà e sull'autonomia dei privati - è così produttivo di fonti normative, di diritto obiettivo.

---

<sup>2</sup> Cfr. L. GUERZONI, *Nuovo concordato e costituzione*, in *Il Tetto*, 1984, n. 122, p. 168 ss., testo dell'intervento tenuto alla Camera nella seduta del 26 gennaio 1984, p. 168 ss.



Secondo Cesarini Sforza, solo se il rapporto di associazione è di carattere contrattuale, eteronomo direbbe Pugliatti, i corpi sociali sono sottoposti allo Stato. È l'atto costitutivo a dar vita all'associazione, a valere come volontà sociale. Dall'autonomia del corpo sociale sorge un vero e proprio diritto obiettivo.

“Questa autonomia è organizzata, ossia si manifesta in un potere di supremazia, esercitato da determinati organi sociali. Non vi è nulla, prima che il corpo si formi, a cui codesto potere possa riannodarsi. Si tratta sempre (ricordando che i corpi sociali di cui ci occupiamo sono formazioni volontarie sia nel momento costitutivo che in quello regolativo) di un'organizzazione *che si costituisce* (naturalmente sopra base materiale) e che, pur avendo nei confronti del diritto dello Stato un semplice valore di fatto, in tanto è un'organizzazione in quanto è un ordinamento *giuridico*”<sup>3</sup>.

È pertanto la volontà del corpo sociale ad avere preminenza rispetto a quella dello Stato, il quale si limita solo a riconoscerla. Si inverte così il presunto vincolo di supremazia di quest'ultimo che ha solo un valore storico.

Se, invece di minoranze religiose, parlassimo di pluralismo religioso, faremmo già un passo avanti. E così se sottolineassimo che il potere autonomo delle confessioni<sup>4</sup> - concetto ancora non felicemente definito anche alla luce della proliferazione dei nuovi movimenti religiosi<sup>5</sup> - è espressione della loro autonomia privata, non ha solo natura pubblicistica, e che nessun vincolo di derivazione è possibile configurare nei confronti di un ordinamento giuridico, quello statale, che in passato ha limitato a tre gruppi confessionali (greci-ortodossi,

---

<sup>3</sup> Cfr. **S. PUGLIATTI**, *Autonomia privata*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 366 ss.; **W. CESARINI SFORZA**, *Il diritto dei privati*, presentazione di Salvatore Romano, Giuffrè, Milano, 1963, in part. p. 49 ss.; **SANTI ROMANO**, *Autonomia*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, ristampa inalterata ed. 1957, Giuffrè, Milano, 1983, p. 14 ss.; **SALVATORE ROMANO**, *Autonomia privata*, Giuffrè, Milano, 1957, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 801 ss., e in *Scritti minori*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1980.

<sup>4</sup> Cfr. **P. FLORIS**, *Autonomia confessionale. Principi limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, 1992, in part. p. 89 ss., ove tratta dell'autonomia e indipendenza delle confessioni religiose come ordinamenti e come formazioni sociali.

<sup>5</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Studium*, 1986, fasc. 3, p. 393 ss, e in *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 281 ss.; **ID.**, *Nuovi movimenti e confessioni religiose nell'esperienza italiana*, nel. vol. *Il fattore religioso fra vecchie e nuove tensioni*, a cura di S. Berlingò, Giappichelli, Torino, 1999, p. 73 ss., e in *Scritti di diritto ecclesiastico*, 3<sup>a</sup> ed., Giuffrè, Milano, 2000, p. 309 ss.



israeliti e valdesi) le proprie previsioni legislative<sup>6</sup>, e in atto, dopo la breve stagione delle intese, si è per l'appunto immobilizzato, dimostrando di avere poco interesse per una materia che ha scarsa incidenza economica e politica. Non è certo lo Stato a promuovere il pluralismo confessionale, che nasce indipendentemente, spontaneamente, e solo in seguito può essere preso in considerazione anche sotto l'aspetto giuridico.

Il fattore religioso - che costituisce l'oggetto principale del diritto ecclesiastico - non ha una dimensione esclusivamente pubblicistica, ne ha anche una privatistica, che è preliminare e che deve essere presa in considerazione anche successivamente, quando occorre dargli un contenuto giuridico. Diversamente, sarebbe impossibile distinguere tra i vari gruppi confessionali, stabilire quali sono confessioni e quali no, e con chi stipulare intese. Ciò non significa che è lo Stato a dover qualificare un gruppo religioso come tale, perché questo si autoqualifica da sé e non è nemmeno tenuto a chiedere il riconoscimento. Lo chiede solo se ne ha interesse e se l'ordinamento statale lo induce a farlo, diversamente rimane come un'associazione non riconosciuta, prevista dal codice civile, maggiormente libera nei propri comportamenti e nella realizzazione dei propri fini<sup>7</sup>. La sentenza del TAR della Lombardia, del 4 dicembre 2001, poi cassata dalla Corte Costituzionale (2002/346), che limita alle confessioni con intesa tale qualifica<sup>8</sup>, è pertanto mille miglia distante dalla mia concezione. I gruppi sociali, e le confessioni non sono altro che gruppi sociali con finalità religiosa, hanno tutti una prima fase spontaneistica, indipendente rispetto all'ordinamento dello Stato, senza per questo restarne estranee, perché vivono sotto il regime delle associazioni non riconosciute, in una dimensione privatistica e non pubblicistica<sup>9</sup>. L'assunto -quasi da tutti condiviso- che tutto quanto non è riguardato dallo Stato gli è estraneo o non è giuridico, è pertanto falso. Lo Stato può legittimare o riconoscere il gruppo solo se questo lo richiede. Solo in quel momento ne valuterà i contenuti, l'organizzazione, gli statuti, e i fini che persegue. Nella nostra storia giuridica, successivamente alle leggi eversive, molti enti ed ordini

---

<sup>6</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *La legge sui culti ammessi*, in *Dir. eccl.*, 2003, I, p. 629 ss., e in *Studi di diritto ecclesiastico*, 2<sup>a</sup> ed., Jovene, Napoli, 2004, p. 177 ss.

<sup>7</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, cit., p. 179 ss.

<sup>8</sup> Cfr. TAR Lombardia, ordinanza 4 dicembre 2001, n. 88, in [www.olir.it](http://www.olir.it); Corte Cost., 8 luglio 2002, n. 346, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 175 ss., che dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1952, n. 20.

<sup>9</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Gruppi sociali, confessioni e libertà religiosa*, in *Dir. fam.*, 1993, p. 272 ss., e in *Scritti di diritto ecclesiastico, ult. cit.*, p. 3 ss.; **ID.**, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 63 ss.



religiosi, nonostante fossero stati soppressi e non conservati, trovarono modo di sopravvivere, di trasmettere i loro beni ad altri intestatari, di perseguire i fini per i quali erano stati costituiti<sup>10</sup>. Lo stesso succede per quegli ordinamenti confessionali che non si rapportano con lo Stato, o per loro motivazioni o perché non presi in sufficiente considerazione, e cioè per diverse centinaia di gruppi religiosi allo stato nascente o talmente caratterizzati da poter confliggere con quei limiti di ordine pubblico e di buon costume, dietro i quali si trincerava il nostro ordinamento. Credete veramente che l'Islām non sia anche una confessione e non abbia diritto a un'intesa<sup>11</sup>? O che sposti molto, nel panorama culturale attuale, un'intesa, come ce ne sono state, con gruppi religiosi talmente esigui in Italia da essere in passato pressoché sconosciuti? L'errore in cui si incorre è quello di riguardare tale realtà non come espressione di un'insopprimibile dinamica sociale, all'interno di una società aperta<sup>12</sup>, o a cavallo di più ordinamenti, ma unicamente dal punto di vista del nostro ordinamento, che non costituisce certo un modello né di pluralismo né di democrazia.

I tentativi fatti dalla nostra dottrina di attribuire all'art. 8 com. 1 Cost. un diverso valore e significato alla luce dell'art. 2 Cost. e attraverso una lettura parallela a quella dell'art. 7 Cost.<sup>13</sup>, mi sembrarono, una trentina di anni fa, lodevoli ma di difficile realizzazione, perché l'art. 7 esisteva e continua ad esistere, con tutti i suoi riferimenti pleonastici e gli inopportuni richiami, e perché considero, e continuo a crederlo ancora, l'art. 19 come la norma più importante tra quelle della Costituzione che riguardano il fattore religioso<sup>14</sup>. A distanza di tanti anni, come ho già detto a Santa Maria Capua Vetere, credo sia giusta una rivalutazione dell'art. 8 Cost., fortemente sostenuta a suo tempo da Casuscelli, anche alla luce di quanto Dossetti ebbe a dire nel discorso per l'Archiginnasio d'oro, che oggi avrebbe considerato l'art. 8 - che garantisce libertà ed eguaglianza alle diverse comunità religiose auspicando una condizione sempre

---

<sup>10</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Nuove prospettive in tema di acquisti per interposta persona a favore di enti ecclesiastici non riconosciuti*, in *Arch. giur.*, 1972, p. 151 ss., e in *Saggi di diritto ecclesiastico, cit.*, p. 15 ss.

<sup>11</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Confessioni religiose/Islām*, in *Enc. giur., Aggiornamento*, vol. XI, Roma, 2003, e, con il tit. *L'Islām come confessione religiosa*, in *Studi di diritto ecclesiastico, cit.*, p. 19 ss.

<sup>12</sup> Cfr. **K.R. POPPER**, *The Open Society and its enemies*, 3ª ed., vol. I-II, London, 1957.

<sup>13</sup> Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 134 ss.

<sup>14</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Stato e confessioni acattoliche. Contributo all'analisi dell'art. 8 della Costituzione*, in *Il Tommaso Natale, 1977*, fasc. dedicato agli *Scritti in memoria di Girolamo Bellavista*, vol. I, p. 425 ss., e in *Saggi di diritto ecclesiastico, cit.*, p. 105 ss.



meno privilegiaria - più importante dell'art. 7, nonostante ne fosse stato alla Costituente uno dei relatori<sup>15</sup>.

Quanto al pluralismo confessionale sviluppatosi in questi ultimi decenni, che costituisce certamente una novità e che può creare problemi, la vera difficoltà che noi abbiamo è che questo è un concetto estraneo alla nostra tradizione culturale, nato in capo alla sociologia anglosassone, proprio al momento della colonizzazione americana, con riferimento alla pluralità di confessioni, che si instaura con la Northwest Ordinance del 1787, quando si crea lo Stato federale, che non può considerare in modo diverso le confessioni ma deve trattarle tutte nello stesso modo, e che costituisce la base del separatismo americano, che nulla ha a che vedere con quello europeo di stampo liberale, tendente unicamente a separare la Chiesa dallo Stato<sup>16</sup>. Gli studi fatti in tal senso sul pluralismo dopo il Vaticano II da Barberini, o in capo al diritto canonico da Bonnet, o nell'ambito del diritto ecclesiastico da Cardia, si muovono in una diversa prospettiva. Se è innegabile che il Concilio ha segnato notevoli passi in avanti per quel che concerne la libertà religiosa e i rapporti con le altre confessioni, in particolare con gli ebrei e i musulmani (L.G. 9, 15 e 16), è anche vero che non prevedeva né il fenomeno delle sette né una società pluralista e multiculturale<sup>17</sup>, muovendosi nell'ambito di una dottrina cattolica una volta tanto desiderosa di aprirsi al mondo e non di riguardarlo unicamente dal proprio ambito visuale. La tradizione culturale europea sarebbe potuta diventare pluralista anche prima, al momento della Riforma, ma a quali prezzi e con quali riconoscimenti<sup>18</sup>! Di fatto, la nostra realtà è stata al massimo dualista ed è ciò che ci impedisce di comprendere in pieno il pluralismo.

---

<sup>15</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *L'impegno scientifico di Giuseppe Dossetti*, in *Il Tetto*, marzo-giugno 2007, n. 258-259, p. 12 ss., e nel vol. *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, Pellegrini, Cosenza, 2007, p. 121 ss.. Cfr. il discorso di Dossetti per l'Archiginnasio d'oro, in *Il Regno, Attualità*, 1986, 6, p. 141 ss.

<sup>16</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Alle radici del separatismo americano*, in *Dir. eccl.*, 1984, I, p. 83 ss., in versione inglese *At the Roots of American Separatism*, in *Hispania sacra*, 40 (1988), p. 825 ss.; e in *Saggi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 213 ss.; **ID.**, *Stato e Chiese negli U.S.A.*, nel vol. *Studi sui rapporti tra le Chiese e gli Stati*, a cura del prof. S. Gherro, Cedam, Padova, 1989, p. 97 ss.; **ID.**, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, cit., p. 78 nota n. 53, per riferimenti alla dottrina anglo-americana sul pluralismo.

<sup>17</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Nuovi movimenti e confessioni religiose nell'esperienza italiana*, cit., p. 309 ss.

<sup>18</sup> Cfr. **E. TROELTSCH**, *Le dottrine sociali delle Chiese e dei gruppi cristiani*, vol. I-II, La Nuova Italia, Firenze, 1941; **M. WEBER**, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Sansoni, Firenze, 1977.



Bonnet teme che il termine pluralismo possa “caricarsi di pericolose ambiguità” ma comprende che la molteplicità dei gruppi è espressione di libertà e pensa si debbano riguardare in una triplice prospettiva, verso lo Stato, nei loro reciproci rapporti e al loro interno. A suo avviso, “il pluralismo può costituire una chiave per interpretare l’intero ordinamento della Chiesa”, in particolare nei confronti delle Chiese nazionali e locali - sulle quali si sofferma anche Barberini<sup>19</sup> - anche se bisognerebbe farlo in maniera creativa<sup>20</sup>.

Cardia parte dalla definizione di pluralismo politico, data da Bobbio, come limite al potere dello Stato, e di pluralismo giuridico, data da Treves, non molto dissimile dalla precedente. Per entrambi è lo Stato il polo di riferimento da dover contrastare, in tutte le sue forme, quella totalitaria, monista, e quelle liberali, democratiche e costituzionali, alle quali non si contrappone ma dalle quali si differenzia. Solo in quest’ultimo modello legislativo Cardia vede dispiegarsi in pieno il pluralismo. Io non vedo, come Cardia, un pericolo di crisi del pluralismo e nemmeno il pericolo di “un nuovo corporativismo particolaristico”; la polivalenza di significato è dovuta al fatto che rapportiamo un’insopprimibile realtà sociale, la continua creazione di gruppi, a categorie giuridiche oramai obsolete, inadatte a qualificarle, e ad una concezione dello Stato del tutto superata anche alla luce delle continue privatizzazioni. Cardia rinviene giustamente tendenze moniste nella legislazione concordataria del ’29, ma il concordato è stato riproposto nel 1984. Come parlare di libertà e di eguaglianza tra le confessioni? Concordo invece sul carattere composito del pluralismo costituzionale che non si sostanzia in un vero pluralismo. Non lo è nemmeno la negoziazione bilaterale, che accentua le differenze e le diseguaglianze tra le confessioni<sup>21</sup>.

Se le intese di recente sottoscritte, l’undici aprile 2007, espressione dell’autonomia delle singole confessioni, non sono state ancora convertite in legge<sup>22</sup>, ciò dipende dal fatto che il Parlamento non le ha prese in considerazione o perché la Presidenza del Consiglio non le ha trasmesse, ma non è credibile, o perché nessun ministro si è attivato per metterle all’ordine del giorno. Il problema è che non c’è

---

<sup>19</sup> Cfr. **G. BARBERINI**, *L’ordinamento della Chiesa e il pluralismo dopo il Vaticano II*, Libreria Editrice Universitaria, Perugia, 1979, p. 113 ss.

<sup>20</sup> Cfr. **P.A. BONNET**, *Pluralismo (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 956 ss.

<sup>21</sup> Cfr. **C. CARDIA**, *Pluralismo (dir. eccl.)*, *ivi*, p. 983 ss.

<sup>22</sup> Cfr. **G. SCHIANO**, *Le Intese dell’undici aprile 2007-Tavola sinottica*, in *Dir. rel.*, 2007, n. 2, p. 423 ss.



un'adeguata politica ecclesiastica e non si sa a chi spetti prendere l'iniziativa. L'immobilismo quindi è evidente.

Quali sono le prospettive? Non credo sia in alcun modo pensabile che la stagione delle intese continui indefinitamente su tali presupposti. Ogni tanto si sente dire che la legge sulla libertà religiosa, che è anche una legge di riforma della legislazione ecclesiastica, possa essere nuovamente messa in discussione, sarebbe l'undicesima volta<sup>23</sup>. Ma in tanti anni non è stato fatto per una scelta anch'essa politica. Non credo che trattare a livello di legge ordinaria principi costituzionali sia un grande risultato ma almeno il Parlamento potrebbe riappropriarsi, unilateralmente, delle proprie competenze. C'è anche il timore di non urtare la Chiesa cattolica la quale, in verità, non ha definiti rappresentanti dei propri interessi ma nemmeno forti oppositori. E allora?

E allora consentitemi di dire che tutto ciò è estremamente miope. I problemi ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, e prima o dopo si presenteranno in tutta la loro tragica realtà. Sono problemi di convivenza tra civiltà e religioni diverse, creati anche dalla costante immigrazione, sono problemi di cittadinanza e di esercizio del culto, in una parola di libertà religiosa, sono problemi non tanto economici e politici quanto religiosi. Quando questi gruppi si organizzeranno non sarà più possibile parlare di minoranze religiose e anche i cattolici dovranno essere considerati alla stregua di tutti gli altri gruppi, una confessione tra le altre.

La realtà vivente prevarica pertanto su quella formalizzata, che ci siamo costruita nel corso dei secoli e che pensavamo potesse durare indefinitamente.

Quando, nel basso medioevo spagnolo, le tre religioni del Libro, cristiani, ebrei e musulmani, convivevano in uno stesso territorio, ciascuna di loro aveva una giurisdizione e propri tribunali, che

---

<sup>23</sup> I progetti di legge sulla libertà religiosa presentati dal '90 ad oggi, discussi in Commissione affari costituzionali ma non in aula, sono i seguenti: 1) del 13.9.1990, durante il governo presieduto da Andreotti; 2) n. 3947/97, da parte del governo Prodi; 3) n. 1576/2001 (settembre), presentato da Spini; 4) n. 1902/2001 (settembre), da Molinari; 5) n. 2531/ 2002 (18.3.2002), da parte del governo Berlusconi; 6) n. 36 (28.4.2006), da Boato; 7) n. 134 (28.4.2006), ancora da Spini; 8) e il progetto di legge unificato (4.7.2007), presentato da Zaccaria; 9) la proposta di legge presentata nel 2008 dagli on. Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Meccacci e Zamperutti, di riforma degli artt. 7, 8 e 19 Cost.; 10) il testo della proposta di legge costituzionale n. 241 del 2008.

Cfr. **M. D'ARIENZO**, *Raffronti normativi in tema di libertà religiosa*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, p. 510 ss., per un'analisi dei vari progetti di legge ed una comparazione con la legislazione francese, spagnola e portoghese.





decidevano anche su aspetti penali nei confronti dei propri adepti, senza che nessuno trovasse alcunché da ridire. Mancava certamente uno Stato inteso in senso moderno ma ciò comportava un reciproco riconoscimento e costituiva nel contempo un esempio, se non di democrazia, di pluralismo religioso<sup>24</sup>.

Al riguardo, l'integrazione europea potrebbe svolgere un ruolo notevole costringendoci a prendere misure valide per tutti i Paesi membri, anche se la loro storia e la realtà legislativa è ancora del tutto disomogenea in capo ai singoli ordinamenti, per cui allo stato attuale non credo sia possibile configurare un diritto ecclesiastico europeo anche se è da auspicare che ciò possa avvenire in un prossimo futuro<sup>25</sup>.

Il nostro stesso diritto ecclesiastico non avrebbe alcuna possibilità di sviluppo se dipendesse dalle confessioni e nemmeno da questo Stato che ha dimenticato che la disciplina era stata nuovamente inserita nei corsi di Giurisprudenza per opporre un corpo organico di leggi alle pretese confessionali, in periodo giurisdizionalista e con una connotazione laica che qui è stato bene ricordare. Se il diritto ecclesiastico è ancora insegnato non è perché sia stato difeso da alcuno, nemmeno dallo Stato, ma perché sussistono i problemi e sono ancora attuali i motivi per i quali è sorto. Il fattore religioso, infatti, anche qui giustamente ricordato, è insopprimibile in qualsiasi società organizzata, è antecedente alle stesse Costituzioni che lo garantiscono - in tutte c'è almeno un riferimento alla libertà religiosa -, non è una sovrastruttura ma un'esigenza prima dei singoli e poi dell'ordinamento, per cui ci sarà sempre qualcuno che dovrà occuparsene<sup>26</sup>.

In un recente scritto Antonio Guarino ha sottolineato la crescente importanza del ruolo delle confessioni religiose nell'ambito del diritto internazionale, i tentativi di superare lo scarto tra la posizione formale, eccessivamente legata all'ordinamento statale, e quella internazionale, sostanziale, ritenendo possibile riconoscere loro una soggettività internazionale, tenuto altresì conto, aggiungerei io, che le confessioni vivono a cavallo di più ordinamenti e che un trattamento differenziato, come in passato è più volte avvenuto per gli ebrei, appare davvero iniquo, per cui occorrerebbe rinvenire "una categoria unificante, che

---

<sup>24</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Cristiani, ebrei e musulmani nel basso medioevo spagnolo*, prima ristampa corretta, Giappichelli, Torino, 1996, p. 93 ss., già edito in Spagna con il titolo *Polémica y convivencia de las tres religiones*, Mapfre, Madrid, 1992, p. 71 ss.

<sup>25</sup> Cfr. **M. VENTURA**, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001; **L. MUSSELLI, V. TOZZI**, *Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Laterza, Bari, 2000.

<sup>26</sup> Cfr. **M. TEDESCHI**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 4<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2004, p. 11 ss.



esprima veramente la loro identità”<sup>27</sup>. Una maggiore conoscenza dei diritti confessionali è pertanto opportuna e questa è una delle prospettive possibili ed attuali del diritto ecclesiastico, come prova la pubblicazione della Rivista *Daimon*, e la sezione riservata ai diritti confessionali dalla Rivista *Diritto e religioni*, sempre densa di contributi. Io stesso ho fatto attivare tale disciplina a Napoli e la insegno da un paio di anni con molto interesse da parte degli studenti.

Al pluralismo religioso, che riguarda anche le c.d. grandi religioni, deve pertanto accompagnarsi una maggiore autonomia privata delle singole confessioni e una loro diversa considerazione da parte dello Stato, tenuto conto che nessuna confessione nasce perché promossa da quest’ultimo, per cui può solo riservarsi se riconoscerle o meno o con quali stipulare intese. Non siamo cioè di fronte, come abbiamo creduto per decenni, ad ordinamenti derivati - anche per differenziarli dalla confessione cattolica, ordinamento primario -, ma a libere associazioni di persone che hanno un credo comune e perseguono fini non materiali ma prevalentemente di religione e di culto.

---

<sup>27</sup> Cfr. A. GUARINO, *La Chiesa e gli ordinamenti giuridici*, Pellegrini, Cosenza, 2008, p. 89 ss.